



Città di Vittoria

DIREZIONE POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N.46/PM

addì, 19 luglio 2019

OGGETTO: Provvedimenti di viabilità temporanea per operazioni di trasloco nell'immobile di via Garibaldi,367

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta di parere della direzione Tributi prot.524/T del 19/07/2019 relativa all'occupazione di suolo pubblico per operazioni di trasloco nell'immobile di via Garibaldi, 367;

Vista la relazione del responsabile dell'Ufficio traffico dalla quale si rileva:

- che per le operazioni di trasloco occorre posizionare un autocarro con montacarichi nella sede stradale con conseguente restringimento della corsia di marcia, atteso che il lato opposto della carreggiata è destinato alla sosta degli autoveicoli;
- che la via Garibaldi, oltre a costituire l'arteria principale della Città con un'alta densità di traffico veicolare, costituisce il percorso obbligato per i mezzi di soccorso diretti verso l'ospedale;

e, pertanto, lo stesso attesta che, ai fini della libera circolazione stradale, occorre istituire, per la giornata di mercoledì 24 luglio 2019, il seguente provvedimento temporaneo:

DIVIETO DI SOSTA 8-18 con rimozione coatta - da porre in essere nell'area di sosta antistante l'immobile di via Garibaldi n. 367

disponendo, a carico dell'impresa esecutrice dei lavori, l'obbligo di assicurare la libera circolazione stradale di via Garibaldi e di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) collocare, a propria spese e cura, la segnaletica mobile temporanea di divieto di sosta, nel tratto antistante il cantiere con almeno 48 ore prima della loro efficacia dandone tempestiva comunicazione, anche a mezzo fax, al Comando di P.M., alle autorità ed Enti di soccorso pubblico (118 – Carabinieri – Polizia - VV. del Fuoco) con l'obbligo di trascrivere sui cartelli segnaletici mobili gli estremi del presente provvedimento ordinativo, la durata presunta dei lavori (con inizio e fine) e la denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori;*
- b) apporre la necessaria segnaletica di segnalamento temporaneo del cantiere in osservanza alle prescrizioni di cui agli artt. 30÷43 del d.P.R. 495/92;*
- c) mantenere efficienti e stabili, con opportuni zavorramenti, tutti i segnali mobili di divieto e di segnalamento che saranno all'uopo collocati.*

Visto l'art. 5, comma 3, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. modif., in quanto richiamato dall'art. 30, comma 1, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e succ. modif.;

Visto l'art. 21, comma 2, del richiamato d. lgs. 285/92 ed il collegato regolamento d.P.R. 495/92;

Visto il D.M. 10 luglio 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo alla pubblicazione del disciplinare tecnico contenente le norme relative alla modalità ed ai mezzi per la delimitazione e la segnalazione dei cantieri stradali.

Ritenuto necessario, per motivi di libera circolazione stradale per interventi di soccorso pubblico e/o di servizio pubblico, adottare il presente provvedimento nel senso indicato dal responsabile dell'Ufficio Traffico.

ORDINA

*l'istituzione temporanea, per la giornata di mercoledì 24 luglio 2019, del **DIVIETO DI SOSTA 8-18 con rimozione coatta** - da porre in essere nell'area di sosta antistante l'immobile di via Garibaldi n. 367.*

DISPONE

l'obbligo, a carico dell'impresa esecutrice dei lavori, di assicurare la libera circolazione stradale di via Garibaldi e di attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) *collocare, a propria cura e spese, la segnaletica mobile temporanea di divieto di sosta, nel tratto antistante il cantiere con almeno 48 ore prima della loro efficacia dandone tempestiva comunicazione, anche a mezzo fax, al Comando di P.M., alle autorità ed Enti di soccorso pubblico (118 – Carabinieri – Polizia - VV. del Fuoco) con l'obbligo di trascrivere sui cartelli segnaletici mobili gli estremi del presente provvedimento ordinativo, la durata presunta dei lavori (con inizio e fine) e la denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori;*
- b) *apporre la necessaria segnaletica di segnalamento temporaneo del cantiere in osservanza alle prescrizioni di cui agli artt. 30÷43 del d.P.R. 495/92;*
- c) *mantenere efficienti e stabili, con opportuni zavorramenti, tutti i segnali mobili di divieto e di segnalamento che saranno all'uopo collocati;*

inoltre, l'impresa è obbligata di osservare tutte le misure atte a garantire la sicurezza dei pedoni e dei veicoli, rimanendo a carico della stessa ogni responsabilità civile e penale derivante da comportamenti omissivi delle prescrizioni di legge in materia o contenute nella presente disposizione.

L'Amministrazione Comunale e i suoi Funzionari restano, comunque, sollevati da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dall'esecuzione dei lavori di che trattasi e per i mezzi e le attrezzature impiegate per gli stessi.

Il personale della Polizia Municipale è incaricato di vigilare sull'esatta esecuzione della presente ordinanza che sarà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.

A norma dell'art.3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n.241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. Sicilia.

In relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del D. Lgs n.285/1992, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del D.P.R. n.495/1992.

Per i provvedimenti di competenza e per opportuna conoscenza, la presente ordinanza viene trasmessa a:

- *Direzione Tributi e Fiscalità Locale - Ufficio Occupazione Suolo Pubblico*

L'ISTRUTTORE DIRETTIVO SERVIZI TECNICI

F.TO geom. Salvatore Occhipinti

IL DIRIGENTE

F.TO dott. Cosimo Costa